



Decreto Dirigenziale n. 5 del 05/04/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 92 - STAFF - progr. sistema turistico funzioni di supporto tecnico-amminis.

Oggetto dell'Atto:

L.R. 28 NOVEMBRE 2000, N. 16 SOTTOPOSIZIONE A VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE. CUSATIS GENESIA, CUSATIS VINCENZO, BARBIERI ADELE E BARBIERI SERGIO NELLA QUALITA' DI SOCI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' LE TRE MARINELLE DI GENESIA CUSATI E C. S.N.C. GESTORI DEL CAMPEGGIO-VILLAGGIO TURISTICO LE TRE MARINELLE UBICATO NEL COMUNE DI CAMEROTA ALLA FRAZIONE MARINA - SA -. RIMOZIONE DEL VINCOLO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che la legge regionale 28 novembre 2000, n. 16 ha provveduto alla disciplina del vincolo di destinazione delle strutture ricettive turistiche nonché ai casi di rimozione del vincolo medesimo;
- b. che detto vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge regionale, può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti;
- c. che, per le strutture ricettive soggette a vincolo, il Comune può consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva previa autorizzazione della Giunta Regionale;
- d. che quest'ultima, sentito il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, delle associazioni di categoria e delle Organizzazioni Sindacali di settore, può autorizzare il mutamento della destinazione della struttura ricettiva compatibilmente con gli atti della programmazione regionale;
- e. che la L.R. n. 16 del 22.12.2004 "Norme sul governo del territorio" e s.m.i. ha previsto, tra l'altro, che:
 - e.1 l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito di rispettiva competenza, alla Regione, alle Province e ai Comuni (art. 7, co. 1);
 - e.2 la pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni (art. 7, co. 2);
 - e.3 sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla legge 16/04 alla Regione e alle Province (art. 8, co. 1);
 - e.4 alla Regione e alle Province sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse sovracomunale (art. 8, co. 2);
- f. che, a tutt'oggi, la pianificazione territoriale e urbanistica di competenza della Regione è stata esercitata soltanto con l'approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), avvenuta con la L. R. del 13 ottobre 2008 n. 13, mentre non sono stati adottati i Piani Settoriali Regionali (PSR) di cui alla citata L.R. 16/2004 regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio;

CONSIDERATO

- a. che i Sigg. Cusatis Genesis, Cusatis Vincenzo, Barbieri Adele e Barbieri Sergio ex soci amministratori della società "Le tre Marinelle di Genesis Cusatis & C. s.n.c." avente ad oggetto la gestione del campeggio-villaggio turistico denominato "Le tre Marinelle" proprietà gestita dalla predetta società e ubicata nel Comune di Camerota alla frazione Marina, in località Capogrosso e identificata al foglio 24 part.lle 137-140-141-144-925-926-927-1106-1107-1108-1109-1112-1113-1114-1160 del suddetto Comune e, come ultima autorizzazione veniva rilasciato dal Comune di Camerota permesso di costruire n. 35 con riferimento alla pratica di condono edilizio n. 1836/94 relativo alla realizzazione dei lavori di riqualificazione e completamento delle strutture esistenti.
 - b. che con relazione tecnico – contabile, allegata alla richiesta stilata dall'architetto Massimo Romano, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 2330 e dal Dott. Ivan Agostino, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti al n. 2036 i quali attestano la non convenienza economica-produttiva della struttura ricettiva de quo.
 - c. che, con la stessa nota del 18/12/2017 acquisita al protocollo dell'Ufficio al n. 830987, i Sigg. Cusatis Genesis, Cusatis Vincenzo, Barbieri Adele e Barbieri Sergio hanno dichiarato

di non aver percepito contributi o agevolazioni pubbliche per la realizzazione della suddetta struttura;

- d. che la D.G. per le politiche culturali e il turismo – Staff programmazione sistema turistico “Funzioni di supporto tecnico-amministrativo Obiettivo Operativo 1.11 del POR FESR Campania 2007/2013”, con nota prot. n. 64362 del 30/01/2018 ha richiesto i pareri di cui al comma 5, art. 3, della L.R. 16/2000, all’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno nonché alle Associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali di settore della medesima provincia;

CONSIDERATO altresì

- a. che, dalla documentazione prodotta dagli istanti e dal riscontro ai richiesti pareri da parte dell’Ente Provinciale per il Turismo di Avellino, delle Associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali di settore non emergono elementi ostativi alla rimozione del vincolo;
- b. che - stante la perdurante assenza di una pianificazione settoriale regionale regolante specifici interessi e attività coinvolgenti l’uso del territorio e in base alla legislazione vigente in materia urbanistica ed edilizia – le valutazioni della Regione, acquisiti i pareri di cui all’art. 5 della L.R. 16/2000, di fatto non possono che limitarsi al controllo circa la sussistenza di contributi pubblici per la realizzazione del manufatto, atteso che in tale ipotesi il vincolo deve perdurare per un certo periodo, pena la decadenza del contributo e la restituzione del medesimo;
- c. che, pertanto, necessitando il Comune della previa autorizzazione regionale nell’ambito del procedimento per il mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto, l’autorizzazione di cui alla legge 16/2000, avente per oggetto la rimozione del vincolo, si configura come atto presupposto rispetto al provvedimento finale produttivo di effetti giuridici, di competenza esclusiva del Comune;

RITENUTO di dover provvedere, nei limiti di quanto sopra esposto, al rilascio della richiesta autorizzazione;

VISTI

- a. il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)
- b. la L.R. 28 novembre 2000, n. 16, “Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche”;
- c. la L.R. 28 novembre 2001, n. 19
- d. la L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul governo del territorio”;
- e. la L.R. 13 ottobre 2008, n. 13 “Piano Territoriale Regionale”;
- f. la D.G.R. n. 209 del 11/04/2017 con la quale ha conferito l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo alla Dott.ssa Rosanna Romano;
- g. il successivo Decreto Presidenziale n. 64 del 28/04/2017 di conferimento di incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo alla Dott.ssa Rosanna Romano;

alla stregua dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento

DECRETA

1. di autorizzare, nei limiti della propria competenza in materia, la rimozione del vincolo di destinazione sulla struttura ricettiva sita nel Comune di Camerota alla frazione Marina, in località Capogrosso (SA) denominata “Le Tre Marinelle” accatastata al foglio n. 24 particelle 137-140-141-144-925-926-927-1106-1107-1108-1109-1112-1113-1114-1160 del suddetto Comune di proprietà dei Sigg. Cusatis Genesis, Cusatis Vincenzo, Barbieri Adele e Barbieri Sergio ex soci amministratori della società “ Le tre Marinelle di Genesis Cusatis & C. s.n.c.” residenti rispettivamente in Camerota (SA) in Via del Marchese n. 9, Località Sinna s.n.s. frazione Marina, Via del Marchese n. 3 e in Roma alla Via Ventotene n. 32;

2. di demandare al Comune di Camerota (SA) - prima che assuma ogni determinazione circa il mutamento della predetta destinazione d'uso - le valutazioni tecniche e giuridico-amministrative, di propria esclusiva competenza e responsabilità, in merito al rispetto di tutte le prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle norme che regolano lo svolgimento delle attività edilizie;
3. di trasmettere il presente atto al Comune di Camerota (SA), all'EPT di Salerno, ai Sigg. Cusatis Genesis, Cusatis Vincenzo, Barbieri Adele e Barbieri Sergio, al BURC per la pubblicazione e per conoscenza all'Assessore al Turismo e ai Beni Culturali.

Romano